

COMUNE DI BORGIO VEREZZI
(Prov. di Savona)

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza del territorio urbano del Comune di Borgio Verezzi garantendo che tale trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche o di ogni altro soggetto od associazione coinvolto nel trattamento.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2004, n. 196, e dal Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante della Privacy adottato il 08.04.2010, oltre alle norme disciplinanti la materia in ambito nazionale e comunitario.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

Ai fini del Regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od Associazione, identificati od identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'ente Comune di Borgio Verezzi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente od Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo” il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato od identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Borgio Verezzi – Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Nei locali delle altre forze di polizia potrà essere posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

ART. 4 –. FINALITA’.

Le finalità perseguite mediante l’attivazione dell’ impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali dell’Ente stabilite dalle leggi nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini da parte del Comando della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e nello svolgimento delle funzioni di p.g. assegnate alle forze di polizia dello Stato e del Comune.
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) a tutelare il territorio e l’ambiente;
- d) a controllare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali
- e) al monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti
- f) al monitoraggio del traffico e della circolazione urbana;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile del

titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 - NOTIFICAZIONE.

Il Comune di Borgio Verezzi, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 6 – RESPONSABILE.

Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Borgio Verezzi presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e), da nominare con apposito decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette e/o altri strumenti di registrazione audiovisiva, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 7 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AGLI STRUMENTI DI CONTROLLO.

L'accesso agli strumenti di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 8 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

I preposti andranno nominati tra gli operatori che, per esperienza capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo di sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento del presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione della password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

ART. 9 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.

I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 - MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- g) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. f), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale e o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere saranno posizionate nei luoghi indicati dal Sindaco di Borgio Verezzi a seconda delle necessità individuate dalle forze dell'ordine.

ART. 11 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

ART. 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

Il Comune di Borgio Verezzi in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il paragrafo 3.1 del Provvedimento Generale del Garante, si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Borgio Verezzi – Area videosorvegliata".

Il Comune di Borgio Verezzi, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di

- strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - 3) di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 14 - SICUREZZA DEI DATI.

I dati oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Agli strumenti di controllo del Comando della Polizia Municipale e/o altri strumenti di registrazione audiovisivo, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruiti sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

ART. 15 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

ART. 16 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI.

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e/o integrazioni oltre che dal Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza adottato in data **08.04.2010**.

ART. 17 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 30 giugno 2004, n. 196, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 18 - COMUNICAZIONE.

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Borgio Verezzi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 19 - TUTELA.

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

ART. 20 - MODIFICHE REGOLAMENTARI.

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno immediatamente essere recepiti.

Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali. Sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.